

Condizioni generali di contratto («CGC»)

Le Condizioni generali di contratto («CGC») della Matter Hydraulik AG (di seguito «Imprenditrice») si applicano alla conclusione di qualsiasi contratto con l'Imprenditrice. Condizioni divergenti sono valide solo se approvate per iscritto dall'Imprenditrice. Gli accordi contrari contenuti in un contratto scritto prevalgono sulle CGC.

1 Disposizioni generali

1.1 Il contratto è concluso con il ricevimento della conferma scritta da parte dell'Imprenditrice che essa accetta l'ordinazione o l'incarico (conferma d'ordine). Le offerte che non contengono un termine di accettazione non sono vincolanti.

1.2 Tutti gli accordi e le dichiarazioni giuridicamente rilevanti tra le parti contraenti devono essere redatti per iscritto per essere validi. Le dichiarazioni in forma testuale, trasmesse o registrate tramite mezzi elettronici, sono equiparate alla forma scritta.

2 Portata delle ordinazioni e delle prestazioni

2.1 Le prestazioni dell'Imprenditrice sono elencate in modo esauritivo nella conferma d'ordine, comprese eventuali appendici. L'Imprenditrice è autorizzata ad apportare modifiche che conducano a miglioramenti, purché tali modifiche non comportino un aumento di prezzo.

3 Piani e documentazione tecnica

3.1 Prospetti e cataloghi non sono vincolanti in assenza di diverso accordo. I dati contenuti nella documentazione tecnica sono vincolanti solo nella misura in cui siano stati espressamente garantiti.

3.2 Ciascuna parte contraente conserva tutti i diritti sui piani e sulla documentazione tecnica che ha consegnato all'altra parte. La parte ricevente riconosce tali diritti e non renderà accessibili a terzi, in tutto o in parte, i documenti senza preventiva autorizzazione scritta dell'altra parte contraente, né li utilizzerà per scopi diversi da quelli per i quali le sono stati consegnati.

4 Riservatezza

Entrambe le parti si impegnano a trattare in modo confidenziale tutte le informazioni non pubblicamente accessibili ricevute nell'ambito del rapporto commerciale – in particolare dati tecnici, piani, disegni, segreti commerciali o aziendali – e a utilizzarle esclusivamente per gli scopi previsti dal contratto. Tale obbligo rimane valido anche dopo la cessazione del rapporto contrattuale. La trasmissione a terzi richiede il previo consenso scritto della parte interessata.

5 Dispositivi di protezione e prescrizioni nel Paese di destinazione

5.1 Il committente deve informare l'Imprenditrice, al più tardi al momento dell'ordinazione, delle prescrizioni e delle norme applicabili all'esecuzione dei beni e dei servizi, al funzionamento nonché alla prevenzione di malattie e infortuni.

5.2 In assenza di una comunicazione ai sensi del punto 5.1, le prestazioni conformano alle prescrizioni e norme vigenti presso la sede principale dell'Imprenditrice. Dispositivi di protezione supplementari o diversi sono forniti solo se espressamente concordato.

6 Prezzi

6.1 Tutti i prezzi si intendono – salvo diverso accordo – netti, per consegna franco magazzino dalla sede dell'Imprenditrice, altrimenti franco fabbrica della produttrice, senza imballaggio, in franchi svizzeri o in euro, senza alcuna deduzione.

6.2 I servizi dell'Imprenditrice sono fatturati in base alle sue tariffe orarie, secondo tempo e impiego, salvo che sia stato concordato un prezzo fisso.

6.3 Tutti i costi accessori e le spese – ad esempio per trasporto, assicurazione, permessi di esportazione, transito, importazione e altre autorizzazioni, nonché per legalizzazioni – sono a carico del committente. Parimenti il committente sopporta tutte le imposte, tasse, dazi e oneri di qualsiasi genere, nonché i relativi costi amministrativi connessi al contratto o alla sua esecuzione. Qualora tali costi, imposte ecc. siano riscossi presso l'Imprenditrice o i suoi ausiliari, essi dovranno essere rimborsati dal committente previa presentazione dei relativi documenti.

6.4 L'Imprenditrice si riserva il diritto di adeguare i prezzi qualora, tra il momento dell'offerta e l'adempimento contrattuale, i salari o i prezzi dei materiali subiscano variazioni sostanziali. Un adeguamento adeguato dei prezzi può inoltre avvenire se:

- il termine di consegna è successivamente prorogato per uno dei motivi menzionati al punto 9.3; oppure
- la natura o l'entità delle forniture o prestazioni concordate subiscono modifiche; oppure
- il materiale o l'esecuzione sono modificati perché i documenti forniti dal committente non corrispondono alle condizioni effettive o erano incompleti; oppure
- leggi, regolamenti o principi interpretativi o applicativi subiscono modifiche.

7 Condizioni di pagamento

7.1 Salvo diverso accordo, le fatture emesse devono essere pagate entro 30 giorni dalla data della fattura. L'Imprenditrice è autorizzata a richiedere un pagamento anticipato parziale o totale dell'importo previsto.

7.2 I pagamenti devono essere effettuati dal committente, senza alcuna deduzione (sconto, spese, imposte, tasse, dazi ecc.), presso la sede principale dell'Imprenditrice.

7.3 Il committente non può trattenere né ridurre pagamenti a motivo di contestazioni, pretese o controprese non riconosciute dall'Imprenditrice. I pagamenti devono essere effettuati anche se i lavori o le consegne sono ritardati o impossibilitati per motivi non imputabili all'Imprenditrice o se mancano parti non essenziali oppure se sono necessarie rifiniture che non impediscono l'uso del bene.

7.4 Qualora il pagamento anticipato o le garanzie da fornire al momento della conclusione del contratto non siano eseguiti conformemente al contratto, l'Imprenditrice è autorizzata a mantenere il contratto oppure a recedere da esso e, in entrambi i casi, a chiedere il risarcimento del danno.

7.5 Se il committente è in mora con un pagamento per qualsiasi motivo o se l'Imprenditrice ha motivo di temere seriamente, in seguito a circostanze sopravvenute, di non ricevere i pagamenti integralmente o puntualmente, essa è autorizzata, senza

limitazione dei suoi diritti legali, a sospendere l'esecuzione del contratto e a trattenere le consegne pronte alla spedizione fino a quando non siano concordate nuove condizioni di pagamento e consegna e l'Imprenditrice abbia ricevuto garanzie sufficienti. Se tale accordo non viene raggiunto entro un termine ragionevole o non vengono fornite garanzie sufficienti, l'Imprenditrice ha diritto di recedere dal contratto e di chiedere il risarcimento del danno.

- 7.6 Qualora il committente non rispetti le scadenze di pagamento convenute, egli deve, senza diffida, corrispondere interessi dal momento della scadenza convenuta, secondo le condizioni di interesse usuali presso la sede dell'Imprenditrice, comunque almeno 4 % al di sopra del tasso CHF LIBOR a 3 mesi. È riservato il risarcimento di ulteriori danni.

8 Riserva di proprietà

- 8.1 L'Imprenditrice rimane proprietaria di tutte le sue forniture fino a completo pagamento, conformemente al contratto.
- 8.2 Il committente è tenuto a collaborare alle misure necessarie per proteggere la proprietà dell'Imprenditrice; in particolare egli autorizza l'Imprenditrice, al momento della conclusione del contratto e a spese del committente, a procedere all'iscrizione o alla preannotazione della riserva di proprietà nei pubblici registri, libri o simili secondo le leggi del Paese interessato, e a compiere tutte le formalità necessarie.
- 8.3 Il committente deve mantenere a proprie spese gli oggetti forniti per tutta la durata della riserva di proprietà e assicurarli a favore dell'Imprenditrice contro furto, rottura, incendio, acqua e altri rischi. Deve inoltre adottare tutte le misure affinché il diritto di proprietà dell'Imprenditrice non sia né compromesso né estinto.

9 Termini

- 9.1 Il termine di consegna o di esecuzione dei lavori inizia non appena il contratto è concluso e tutte le condizioni preliminari per l'inizio dei lavori o la spedizione del bene sono soddisfatte. Il rispetto del termine presuppone l'adempimento degli obblighi contrattuali da parte del committente.
- 9.2 Il termine è rispettato quando, entro la sua scadenza, è stata inviata al committente la comunicazione di disponibilità alla consegna o alla spedizione.
- 9.3 Il termine si prolunga adeguatamente:
- a) quando l'Imprenditrice non riceve in tempo utile le informazioni necessarie all'esecuzione del contratto, oppure quando il committente le modifica successivamente causando un ritardo nelle prestazioni;
- b) quando si verificano impedimenti che l'Imprenditrice non può evitare nonostante la dovuta diligenza, indipendentemente dal fatto che si verifichino presso di lei, presso il committente o presso terzi. Tali impedimenti comprendono, a titolo esemplificativo: epidemie, pandemie, mobilitazioni, guerra, guerra civile, atti terroristici, sommosse, disordini politici, rivoluzioni, sabotaggi, gravi perturbazioni aziendali, incidenti, conflitti di lavoro, ritardi o errori nelle forniture di materie prime, semilavorati o prodotti finiti necessari, scarti di pezzi essenziali, misure o omissioni da parte di autorità, organi statali o sovrastatali, embarghi, ostacoli di trasporto imprevedibili, incendi,

esplosioni, eventi naturali, attacchi informatici, guasti IT o altre gravi perturbazioni dell'infrastruttura digitale;

- c) quando il committente o terzi sono in ritardo con i lavori da loro da eseguire o con l'adempimento dei loro obblighi contrattuali, in particolare se il committente non rispetta le condizioni di pagamento.

10 Mora del debitore

- 10.1 Ritardi da parte dell'Imprenditrice non danno diritto al committente di risolvere il contratto, chiedere risarcimento, trattenere parte o tutto il prezzo pattuito o pretendere indennità di mora. Se l'Imprenditrice è in ritardo, il committente deve fissarle per iscritto un termine supplementare adeguato. Se tale termine non è rispettato per motivi imputabili all'Imprenditrice, il committente ha diritto di rifiutare l'accettazione della parte tardiva della consegna o della prestazione. Se un'accettazione parziale non è economicamente ragionevole, egli può recedere dal contratto e richiedere la restituzione dei pagamenti già effettuati contro riconsegna del bene ricevuto.
- 10.2 Se, anziché un termine di consegna, è stato convenuto un termine fisso, esso equivale all'ultimo giorno di un termine. I punti 9.1–9.3 si applicano per analogia.
- 10.3 A causa di ritardi nelle prestazioni, il committente non ha altri diritti o pretese oltre a quelli espressamente previsti al punto 10.1 (vedi anche punto 13).

11 Imballaggio

L'imballaggio è fatturato separatamente dall'Imprenditrice e non viene ripreso. Tuttavia, se esso è indicato come proprietà dell'Imprenditrice, deve essere restituito dal committente franco luogo di partenza.

12 Resi

I resi richiedono l'espresso consenso scritto dell'Imprenditrice. I prodotti restituiti devono trovarsi in condizioni perfette, non utilizzate, e devono essere restituiti nell'imballaggio originale. I trasporti di ritorno avvengono a rischio e spese del committente.

13 Trasferimento dei rischi

- 13.1 L'utilità e il rischio passano al più tardi con la partenza delle forniture dalla sede dell'Imprenditrice.
- 13.2 Dal momento del trasferimento del rischio, l'assicurazione dell'oggetto della fornitura è a carico del committente.
- 13.3 Il committente sopporta inoltre il rischio per i materiali da montare durante l'esecuzione dei lavori, nonché per gli utensili, apparecchiature e materiali da lui messi a disposizione. L'Imprenditrice conserva il diritto al compenso pattuito anche se il montaggio non può essere eseguito, o solo parzialmente, a causa della distruzione o parziale distruzione degli oggetti da montare.
- 13.4 Se la spedizione è ritardata su richiesta del committente o per altri motivi non imputabili all'Imprenditrice, il rischio passa al committente nel momento originariamente previsto per la consegna dalla sede dell'Imprenditrice. Da tale momento, le

forniture sono immagazzinate e assicurate a spese e rischio del committente.

14 Spedizione e trasporto

14.1 Eventuali richieste particolari relative a spedizione o trasporto devono essere comunicate tempestivamente all'Imprenditrice. La spedizione o il trasporto avvengono a spese e rischio del committente.

14.2 Eventuali reclami relativi alla spedizione o al trasporto devono essere rivolti dal committente, al momento della ricezione delle forniture o dei documenti di trasporto, direttamente all'ultimo vettore. L'assicurazione contro danni di qualsiasi natura è responsabilità del committente.

15 Esclusione di responsabilità

15.1 Tutti i casi di violazione contrattuale e le relative conseguenze giuridiche, nonché tutte le pretese del committente, indipendentemente dal fondamento giuridico, sono disciplinati in modo esaustivo dalle presenti condizioni. Ogni pretesa non espressamente menzionata è esclusa.

15.2 Nel caso in cui esistano pretese del committente derivanti dal contratto o connesse al suo adempimento non conforme, l'importo complessivo di tali pretese è limitato al prezzo pagato dal committente.

15.3 In nessun caso sussistono pretese del committente per il risarcimento di danni non causati all'oggetto stesso della fornitura, come ad esempio danni consequenziali, perdita di produzione, perdita d'uso, mancato guadagno, mancati risparmi, costi di lavorazione o di trasformazione perduti, costi energetici, costi di smontaggio e rimontaggio, costi aggiuntivi di controllo, selezione o gestione, costi di richiamo, costi per materie prime perse, costi di smaltimento, nonché per il risarcimento di simili pretese di clienti del committente o di terzi.

15.4 Tale limitazione di responsabilità si applica anche nella misura in cui l'Imprenditrice sia responsabile per i propri ausiliari.

15.5 La limitazione di responsabilità non si applica laddove nelle presenti CGC sia previsto un diritto o ove il diritto cogente vi si opponga.

15.6 L'Imprenditrice risponde nei limiti delle disposizioni imperative della Legge federale sulla responsabilità per danno da prodotti (LRDP), nella misura in cui sia considerata parte responsabile ai sensi di tale legge. Ogni ulteriore responsabilità da prodotto è esclusa.

16 Responsabilità per difetti di materiale, costruzione ed esecuzione

16.1 L'Imprenditrice si impegna, su richiesta scritta del committente, a riparare o sostituire nel più breve tempo possibile, a sua scelta e a proprie spese, tutti i componenti delle sue forniture che risultino comprovatamente difettosi a causa di materiale scadente o di costruzione difettosa. I pezzi sostituiti diventano di proprietà dell'Imprenditrice, salvo rinuncia espressa.

16.2 Il committente deve notificare immediatamente per iscritto all'Imprenditrice i difetti riscontrati e adottare tutte le misure adeguate per ridurre il danno.

16.3 Sono esclusi dalla garanzia dell'Imprenditrice i danni che non risultano comprovati come dovuti a materiale scadente, costruzione difettosa o esecuzione difettosa, ad esempio quelli derivanti da normale usura, manutenzione insufficiente, inosservanza delle istruzioni d'esercizio o d'installazione, eccessivo impiego, mezzi di esercizio inadeguati, influssi chimici o elettrolitici, lavori di costruzione o montaggio non eseguiti dall'Imprenditrice o da altre cause non imputabili a quest'ultima. Non sussiste inoltre garanzia qualora il committente o terzi eseguano modifiche o riparazioni sull'oggetto.

16.4 Qualora il committente denunci un difetto e non risulti alcun difetto imputabile all'Imprenditrice, il committente deve corrispondere all'Imprenditrice il compenso per il lavoro svolto, nonché rimborsare le ulteriori spese e i costi sostenuti.

17 Responsabilità per forniture e prestazioni dei subfornitori

Per le forniture e prestazioni dei subfornitori, l'Imprenditrice assume la garanzia esclusivamente nei limiti delle obbligazioni di garanzia dei rispettivi subfornitori.

18 Periodo di garanzia

18.1 Il periodo di garanzia è di 12 mesi. Esso decorre dalla partenza della fornitura dalla sede dell'Imprenditrice o dall'eventuale collaudo convenuto delle forniture e prestazioni oppure, qualora l'Imprenditrice abbia assunto anche il montaggio, dal termine dello stesso. Se la spedizione, il collaudo o il montaggio sono ritardati per motivi non imputabili all'Imprenditrice, il periodo di garanzia termina al più tardi 18 mesi dopo la comunicazione di disponibilità alla spedizione.

18.2 Per i pezzi sostituiti o riparati, il periodo di garanzia decorre nuovamente e dura 6 mesi dal momento della sostituzione, del completamento della riparazione o dal collaudo, ma non oltre il doppio del periodo di garanzia previsto al paragrafo precedente.

18.3 La garanzia decade anticipatamente se il committente o terzi eseguono modifiche o riparazioni, oppure se, in caso di difetto, il committente non adotta immediatamente tutte le misure adeguate per ridurre il danno e non concede all'Imprenditrice la possibilità di rimediare al difetto.

19 Responsabilità per le caratteristiche garantite

19.1 Sono considerate caratteristiche garantite solo quelle espressamente indicate come tali nella conferma d'ordine o nelle specifiche tecniche. La garanzia vale al massimo fino alla scadenza del periodo di garanzia. Se è previsto un collaudo, la garanzia è considerata soddisfatta quando le caratteristiche garantite sono comprovate durante tale collaudo.

19.2 Se le caratteristiche garantite non sono soddisfatte o lo sono solo parzialmente, il committente ha inizialmente diritto alla pronta rettifica da parte dell'Imprenditrice. A tal fine, il committente deve concedere all'Imprenditrice il tempo e le opportunità necessari.

19.3 Se tale rettifica non riesce o riesce solo parzialmente, il committente ha diritto all'indennizzo previsto per questo caso o, in mancanza di un accordo, a una riduzione adeguata del prezzo. Se il difetto è così grave da non poter essere eliminato entro un

termine ragionevole e il bene non è utilizzabile, o lo è solo in misura notevolmente ridotta, per lo scopo comunicato, il committente ha il diritto di rifiutare l'accettazione della parte difettosa o, se un'accettazione parziale non è economicamente ragionevole e ciò viene immediatamente comunicato, di recedere dal contratto. L'Imprenditrice è obbligata unicamente a restituire gli importi ricevuti per la parte del contratto oggetto del recesso.

19.4 Responsabilità per obblighi accessori: per pretese del committente derivanti da consulenze difettose o da violazione di obblighi accessori, l'Imprenditrice risponde solo in caso di dolo o colpa grave.

20 Inadempimento, adempimento difettoso e relative conseguenze

Se l'Imprenditrice inizia l'esecuzione dei lavori senza motivo con tale ritardo da rendere prevedibile che non sarà possibile completarli in tempo, oppure se risulta prevedibile una violazione contrattuale imputabile all'Imprenditrice, o se le prestazioni sono state eseguite in modo non conforme al contratto per colpa dell'Imprenditrice, il committente è autorizzato, per le prestazioni interessate, a fissare un termine supplementare adeguato, sotto comminatoria di recesso in caso di mancata esecuzione. Se tale termine decorre inutilmente per colpa dell'Imprenditrice, il committente può, per le prestazioni eseguite in modo non conforme o la cui esecuzione difettosa è prevedibile, recedere dal contratto e chiedere la restituzione delle somme già pagate relative a tali prestazioni. Ulteriori pretese (in particolare di risarcimento danni) del committente sono escluse.

21 Risoluzione del contratto da parte dell'Imprenditrice

21.1 Qualora eventi imprevedibili modifichino in modo sostanziale il significato economico o il contenuto delle prestazioni, oppure incidano notevolmente sui lavori dell'Imprenditrice, così come in caso di sopravvenuta impossibilità di esecuzione, il contratto sarà adeguato in modo appropriato. Qualora tale adeguamento non risulti economicamente sostenibile, l'Imprenditrice ha il diritto di risolvere il contratto o le parti del contratto interessate.

21.2 Se l'Imprenditrice intende avvalersi del diritto di risoluzione, deve comunicarlo al committente non appena abbia preso conoscenza della portata dell'evento, anche se inizialmente era stata concordata una proroga del termine. In caso di risoluzione, l'Imprenditrice ha diritto al pagamento delle prestazioni già eseguite. Pretese di risarcimento danni da parte del committente a causa di tale risoluzione sono escluse.

22 Controllo delle esportazioni

Il committente riconosce che le forniture possono essere soggette alle disposizioni e normative svizzere e/o estere sul controllo delle esportazioni e che non possono essere vendute, noleggiare o trasferite in altro modo, né utilizzate per scopi diversi da quelli concordati, senza l'autorizzazione di esportazione o riesportazione delle autorità competenti. Il committente si impegna a rispettare tali disposizioni e normative. È a conoscenza del fatto che tali disposizioni possono essere soggette a modifiche e che la loro versione vigente è applicabile al contratto.

23 Protezione dei dati

L'Imprenditrice tratta i dati personali del committente nel rispetto della Legge federale svizzera sulla protezione dei dati

(nLPD). Ulteriori informazioni sul trattamento dei dati, in particolare sullo scopo, la natura, l'entità e i destinatari dei dati, sono contenute nella dichiarazione sulla protezione dei dati dell'Imprenditrice al seguente indirizzo: <https://www.matter.ch/datenschutz/>

24 Software

Qualora le forniture e le prestazioni dell'Imprenditrice comprendano anche software, al committente viene concesso, salvo diverso accordo, il diritto non esclusivo di utilizzare il software insieme al bene fornito. Il committente non è autorizzato a produrre copie (salvo per scopi d'archivio, ricerca di errori o sostituzione di supporti difettosi) né a modificare il software. In particolare, il committente non può, senza previa autorizzazione scritta dell'Imprenditrice, disassemblare, decompilare, decifrare o ricostruire il software (*reverse engineering*). In caso di violazione, l'Imprenditrice può revocare il diritto d'uso. Per il software di terzi si applicano le condizioni di licenza del titolare, il quale può far valere pretese in aggiunta all'Imprenditrice in caso di violazione.

25 Esclusione di ulteriori responsabilità dell'Imprenditrice

25.1 Tutti i casi di violazione contrattuale e le relative conseguenze giuridiche, nonché tutte le pretese del committente, indipendentemente dal fondamento giuridico, sono disciplinati in modo esaustivo dalle presenti condizioni. Nel caso in cui il committente abbia pretese derivanti dal contratto o dal suo adempimento non conforme, l'importo complessivo di tali pretese è limitato al prezzo pagato dal committente. Sono in particolare esclusi tutti i diritti non espressamente menzionati di risarcimento danni, riduzione, risoluzione o recesso dal contratto. In nessun caso sussistono pretese del committente per il risarcimento di danni non subiti dall'oggetto della fornitura, quali perdita di produzione, perdita d'uso, perdita di commesse, costi di richiamo, mancato guadagno o altri danni diretti o indiretti. È inoltre esclusa la responsabilità per il risarcimento di pretese di terzi avanzate nei confronti del committente per violazione di diritti di proprietà intellettuale.

26 Diritto di regresso dell'Imprenditrice

Se, a causa di azioni o omissioni del committente o dei suoi ausiliari, vengono lese persone o danneggiati beni di terzi e, per tale motivo, l'Imprenditrice viene chiamata a rispondere, essa ha diritto di regresso nei confronti del committente.

27 Luogo di adempimento

Il luogo di adempimento per tutte le prestazioni dell'Imprenditrice, così come per gli obblighi di pagamento del committente, è la sede principale dell'Imprenditrice.

28 Foro competente e diritto applicabile

28.1 Il foro competente è la sede principale dell'Imprenditrice.

28.2 Si applica esclusivamente il diritto svizzero, con esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di beni mobili (CISG), anche se il committente ha la propria sede o domicilio all'estero.

29 Clausola salvatoria

L'eventuale invalidità di singole disposizioni non pregiudica la validità delle restanti disposizioni. Le parti si impegnano a sostituire le disposizioni invalide con nuove disposizioni che si avvicinino il più possibile allo scopo economico del contratto.

30 Versioni linguistiche

Le presenti CGC sono state tradotte automaticamente in diverse lingue per una migliore comprensione da parte del committente. In caso di controversia, fa fede la versione tedesca.

31 Modifica delle CGC

L'Imprenditrice si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento le presenti Condizioni generali di contratto. Per i contratti già conclusi si applicano le CGC valide al momento della conclusione del contratto. Le modifiche vengono comunicate al committente in forma appropriata e si considerano accettate per i contratti futuri.